



STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore una associazione di promozione sociale denominata: <<THE ROCK COMMUNITY ITALIAN CHURCH ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE>>, in breve <<THE ROCK COMMUNITY ITALIAN CHURCH A.P.S.>>, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, apartitica.

L'associazione ha sede legale in Catania (CT). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse



generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono previste all'art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z) del D.Lgs. 117/2017 , in particolare :

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 22 giugno 2016, m. 112, e successive modificazioni (lettera a art. 5 Dlgs 117/17);

2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d art. 5 Dlgs 117/17);

3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e art. 5 Dlgs 117/17);

4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art. 5 Dlgs 117/17);

5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lettera k art. 5 Dlgs 117/17);

6. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r art.5 Dlgs

117/17);

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t art. 5 Dlgs

117/17);

8. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u art. 5 Dlgs 117/17);

9. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v art. 5 Dlgs 117/17);

10. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w art. 5 Dlgs 117/17).

Per le finalità culturali e formative sopra menzionate, l'Associazione intende:

- 1) promuovere la diffusione della letteratura e della Fede del Vangelo, del Nuovo Testamento del signore Gesù Cristo;
- 2) promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita, la salute, il benessere, la tutela dei diritti dei cittadini e lo sviluppo civile;
- 3) suscitare interesse in ambito sociologico, culturale, musicale, artistico teatrale e letterario in ogni sua forma e con esso, la riscoperta di tradizioni e culture popolari;
- 4) curare i rapporti con tutti gli organi statali, le Associazioni italiane ed estere che hanno scopi analoghi;
- 5) Collaborazione con altri gruppi, chiese, associazioni e missioni con analoghi o

simili scopi;

6) promuovere attività di carattere sociologico, culturale, musicale, artistico teatrale e letterario in genere quale mezzo di conoscenza e crescita culturale dell'individuo;

promuovere, attraverso l'attività sociale, musicale, artistico teatrale e letterario la conoscenza delle diverse culture, delle tradizioni e delle origini di altri popoli al fine di sviluppare la solidarietà civile tra le razze, etnie e popolazioni diverse;

7) organizzare convegni, mostre, fiere e corsi aventi carattere culturali, artistico, teatrale e letterario in genere anche riferiti alla salute ed al benessere della persona e di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, attività di formazione degli insegnanti, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, produrre strumenti audio, audiovisivi e multimediali o quanto altro sia utile per favorire l'apprendimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

8) contribuire ad alleviare i disagi delle persone non autosufficienti e in terza età promuovendo attività culturali, musicale, artistico teatrale e letterario consone alle loro esigenze;

9) Organizzare attività di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario, culturale e formativo per favorire l'integrazione sociale e culturale, di immigrati, disabili, indigenti, emarginati;

10) promuovere l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

11) Promuovere della crescita personale ed educativa dei propri membri e di chiunque ne faccia richiesta;

12) promuovere la formazione cristiana rivolta a: bambini, giovani, studenti, lavoratori, famiglie, disabili, anziani, disagiati;

13) Favorire lo scambio culturale fra i popoli;

14) promuovere l'aiuto pratico e morale verso i bisognosi;

15) Collaborare con enti o istituzioni pubbliche e private attive nel campo sociale e formativo.

Per il conseguimento dei predetti scopi l'associazione si propone:

a) diffondere il vangelo;

a) editare, stampare, pubblicare e distribuire libri, riviste e altre pubblicazioni in connessione con gli scopi sociali, vendere, registrare e riprodurre dischi, partecipare a programmi radiofonici e televisioni in relazione agli scopi di questo ente ecclesiale per produrre e distribuire radio e programmi televisivi;

b) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, fiere a sfondo culturale, musicale, teatrale, cinematografico e ricreativo e incontri idonei al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto, ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate. Allestire e gestire bar per i soci;

c) Nel settore delle attività su menzionate, l'associazione si propone la realizzazione di "Centri Studi" per l'organizzazione di stage e seminari per l'aggiornamento professionale, per attività culturali nelle scuole, per progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, o per quanto altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

d) Fornire materiale ai soci per il raggiungimento dello scopo sociale (libri, materiale vario);

e) Divulgare le attività strettamente connesse al presente articolo attraverso l'uso delle strutture messe a disposizione da Enti Privati e Pubblici;

f) Organizzare viaggi e soggiorni turistici, ottemperando alle leggi-quadro che regolano le attività turistiche senza fine di lucro, a quelle del volontariato e a tutte



quelle norme ideali e sociali che regolano la vita della nostra Associazione.

g) Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso l'Associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

h) L'Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali, inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché per allestire locali adeguati allo scopo.

Per l'attuazione delle proprie finalità l'associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero necessarie, accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici, vendendo e distribuendo, ma solo nei locali dell'Associazione ed esclusivamente agli associati, qualsivoglia opuscolo o pubblicazione, pubblicazione di opere inedite, specialmente se create dagli associati, nonché somministrando pasti, bevande anche alcoliche e superalcoliche;

Tra le attività relative all'accoglienza umanitaria l'Associazione intende:

1. Realizzazione e gestione di attività nel settore dell'accoglienza dei migranti; studio delle problematiche relative alla valutazione della qualità dei servizi nel settore dell'accoglienza dei migranti, definizione di modelli e manuali "QUALITA'", nonché lo studio delle problematiche relative alle procedure di esternalizzazione dei servizi pubblici, anche in funzione di definire, sperimentare e promuovere la diffusione di protocolli e procedure di accreditamento; consulenza, assistenza e realizzazione di progetti di sviluppo riferiti alle diverse normative vigenti in ambito regionale, nazionale, comunitario, relativamente alle politiche sull'accoglienza dei migranti, curando anche, se del caso, la redazione tecnica dei progetti, formulari e dei "business plan"; elaborazione e realizzazione di progetti a sostegno della promozione di nuove iniziative finalizzate



all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla creazione di nuova occupazione, alla realizzazione di politiche attive del lavoro.

2) Istituzione e Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati italiani ed europei in genere, di strutture di accoglienza residenziali, semiresidenziali, dormitori, di punti di raccolta e di accoglienza comunque denominati, compresi i punti di approdo o di sbarco dei migranti siti sul territorio nazionale, europeo ed extra-europeo, e dei centri di accoglienza di cui al Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 2015 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e sue successive modifiche ed integrazioni e istituzione e/o gestione di altri centri di accoglienza non annoverati nel Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 e insistenti sul territorio nazionale, europeo ed extra-europeo.

3) Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati italiani ed europei ed extra-europei in genere di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative, sanitarie, socio assistenziali, socio culturali, di mediazione culturale, di supporto legale, all'interno delle strutture, inclusi i punti di approdo o di sbarco dei migranti siti sul territorio nazionale, europeo o extra-europeo.

4) La gestione di tutte le attività di cui al presente articolo verranno svolte a favore di migranti forzati ed economici (regolari ed irregolari) richiedenti protezione internazionale e umanitaria, titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e umanitaria, migranti climatici, profughi, apolidi, nomadi, persone senza fissa dimora, dublinanti, immigrati appartenenti a specifiche categorie



vulnerabili (vittime di tratta, disabili, ragazze madri, ragazzi padri, minori non accompagnati, nuclei familiari monoparentali) e/o che si trovino in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione e d'ora in avanti complessivamente intesi quali "migranti". Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana nei confronti dei migranti compresi quelli che si trovano nei centri di cui ai punti precedenti.

5) Realizzazione di corsi di lingua italiana, lingua araba e altre lingue, percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo a favore di migranti all'interno delle strutture di cui ai punti precedenti

6) Attività di fornitura di vestiario e/o materiale igienico nei punti di approdo o di sbarco dei migranti.

7) Attività di fornitura dei pasti sia nelle proprie strutture che nei punti di approdo o di sbarco dei migranti

8) Sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero; gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e privati, e negli ospedali e presso enti che ne fanno richiesta; sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni; gestire ed erogare servizi di attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle

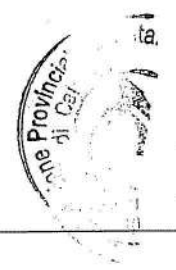


attività sopra elencate.

- 9) Attività di raccolta di alimenti e altri beni di prima necessità da devolvere a soggetti e famiglie che stazionano in una situazione economica – sociale svantaggiata.

Il presente articolo si ispira a quanto tracciato nelle sacre scritture in particolare:

- I poveri (Levitico 25:35; Matteo 25:34-40; Galati 6:10; Marco 14:7);
- Nutrire gli affamati, vestire i poveri (Matteo 25:35; Salmi 146:7; Luca 3:11, 4:18);
- Ministero carcerario (Salmi 142:7; I Pietro 3:19);
- Centro di dopo-assistenza per i prigionieri rilasciati (Giobbe 3:18; Salmi 69:33; Isaia 49:9-10);
- Ministero per gli ammalati (Giacomo 5:14-15; Marco 16:18);
- Ministero per donne nubili (Luca 1:39-40, 56);
- Ministero per donne e figli che hanno ricevuto degli abusi (Esodo 22:22-24; Deuteronomio 10:18; Atti 6:1; I Timoteo 5:3-12,16);
- Case per i senzatetto e i fuggitivi (Levitico 25:35; Proverbi 19:17; Luca 3:11; II Corinzi 8:14-15);
- Cura e assistenza alle persone disabili (Levitico 19:32; Isaia 35:5; Marco 7:37; Luca 7:32, 14:13-14);
- Ministero per omosessuali e prostitute, affinché si possa insegnare loro il Vangelo di Gesù Cristo (I Corinzi 1:27-31, 6:9-11; Ebrei 10:22; Luca 14:12-24; Matteo 22:2-10; Giovanni 8:1-11);
- Fornire case agli anziani (Levitico 19:32; Salmi 71:9; Isaia 45:20-22);
- Fornire servizi di collocamento per bambini e servizi adottivi (Salmi 127:3; Isaia 54:1; Marco 10:14; Numeri 3:13);



- Case accoglienza per coloro che hanno dei vizi (Luca 4:18);

- Programma per droga e alcool (Isaia 5:11, 19:14,20; Abacuc 2:15; Gioele 2:32; Matteo 9:12; Salmi 121:2);

- Ministero per coloro che hanno problemi mentali (Matteo 4:24, 17:15).

ART. 6 - (Soci)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e gli Enti che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)



Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di voto in sede partecipazione alle Assemblee Sociali, su tutte le questioni previste dall'art.12 ivi compresa la nomina degli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Il diritto voto, per i soci minorenni, può essere esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Tutti i soci hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro



subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 (Esclusione, recesso e radiazione e provvedimenti minori)

L'esclusione dei soci è deliberata dall'organo amministrativo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'organo amministrativo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo amministrativo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, per recesso o esclusione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo.



I soci esclusi per morosità del versamento della quota associativa, potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando la quota per l'anno in corso.

La radiazione del socio avviene nei casi in cui:

- il Socio commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

Il provvedimento dell'organo amministrativo di radiazione dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

L'Associato radiato non può essere più riammesso.

Il socio potrà proporre appello, entro trenta giorni dalla delibera di radiazione, che verrà discusso alla prima assemblea utile.

Per eventi di minore gravità, il socio potrà ricevere un'ammonizione da parte dell'Organo Amministrativo. Se il comportamento posto in essere continuerà a persistere il socio potrà essere sospeso. La sospensione, deliberata dall'Organo Amministrativo, potrà avere durata da uno a dodici mesi.

Il socio potrà proporre appello, entro trenta giorni dalla delibera di sospensione, che verrà discusso alla prima assemblea utile.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci,

Organo di amministrazione,

Presidente,



Organo di controllo (eventuale)

Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec e ogni altro strumento che consente la maggiore diffusione dell'informazione, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approva il bilancio di esercizio;



nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

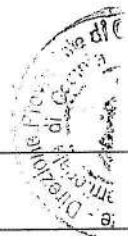
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci



ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da tre fino a cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati di cui uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di vice presidente ed uno con funzioni di tesoriere.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il



presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;



donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



ART. 24 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

FIRME

Marnie Surillo

Emmanuel Surillo

Wendy Tri

Forla Alvar

Di Maio Antonello

Anna Di Maio

Martina Colcagno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

